

COMUNE di CROGNALETO

Provincia di Teramo



REGOLAMENTO PER
ISTITUZIONE DELLA DENOMINAZIONE COMUNALE DI
ORIGINE
(De.C.O.)
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE
TIPICITA' LOCALI: AGRO-ALIMENTARI, ARTIGIANALI E
CULTURALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Oggetto e finalità

Art. 3 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 4 - Istituzione della De.Co

Art. 5 - Logo De.Co. e relativo utilizzo

Art. 6 - Commissione comunale per la De.Co.

Art. 7 - Registro De.Co.

Art. 8 - Requisiti per l'attribuzione della De.Co.

Art. 9 - Procedure per l'attribuzione della De.Co.

Art. 10 - Istituzione di un albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni

Art. 11 - Controlli e sanzioni

Art. 12 - Struttura organizzativa

Art. 13 - Iniziative comunali

Art. 14 - Promozione di domande di attribuzione d'altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

Art. 15 - Tutela e garanzie

Art. 14 – Rinvio alle norme statali e regionali

Art. 15 - Norme finali

Allegato A: Marchio De. Co.

Allegato B: fac - simile di segnalazione per il riconoscimento di prodotti De.Co. da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici

Allegato C: fac- simile di domanda di iscrizione nel registro De.Co. da compilare in bollo da parte delle imprese produttrici

Art.1

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:

- a) **“Denominazione Comunale di Origine” (De.C.O.)**, il marchio Comunale di identità e promozione territoriale, attraverso il quale si attesta l'origine ed il legame storico e culturale di un determinato prodotto, sia esso commerciale o culturale, con il territorio comunale. La Denominazione Comunale è la carta d'identità di un prodotto enogastronomico o artigianale, che ne certifica il luogo di nascita e/o crescita.
- b) **“Prodotto tipico”**, il prodotto in cui si realizza la concomitanza di alcuni fattori riconducibili alla cosiddetta memoria storica, alla localizzazione geografica dell'area di produzione, alla qualità delle materie prime impiegate nella produzione e/o alle relative tecniche di preparazione. Tale prodotto può derivare da attività agricola, zootecnica, di pesca, artigianale o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti dalle stesse attività, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento. Con questo criterio la categoria di prodotto tipico abbraccia, in maniera trasversale, manufatti di diversa tipologia perché accomunato dal legame con il territorio;
- c) **“Prodotto tradizionale locale”**, il prodotto caratterizzato da metodiche di lavorazione e trasformazione praticate su un territorio e consolidate nel tempo, per un periodo non inferiore ai venti anni. Esso, pur partendo da elementi comuni legati all'area di produzione, riflette la diversità ed i tentativi di originalità che si sono spontaneamente stratificati nel tempo e nel territorio.

Art. 2

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle tipicità locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Crognaleto e del suo territorio.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e del Titolo I (autonomia e finalità del Comune) del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agroalimentari, enogastronomiche e culturali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle

specialità e tipicità locali, oltre che alla produzione di lavorazioni artigianali che, essendo tipiche del Comune di Crognaleto e del suo territorio, per la loro rilevanza siano meritevoli di essere protette, valorizzate e promosse nelle forme previste dalla legge.

3. Il Comune intende inoltre salvaguardare le identità territoriali facendo ricomprendere, in questo contesto, gli “antichi mestieri”, frutto di saperi rurali, artigianali ed artistici di cultura popolare; incoraggiare e sostenere, direttamente e/o mediante coordinamento, l’aggregazione di prodotti e di categorie professionali accomunati da un sapere diffuso; assumere, infine, adeguate iniziative a favore di eventi e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
4. Con riferimento all'art. 13 dello stesso D.Lgs.267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, Il Comune di Crognaleto, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio, attraverso la valorizzazione delle produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, creando possibili sinergie tra prodotti De.C.O. e prodotti a marchio (Doc, Dop, Igp, ecc...),riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale, con utili ricadute sulla comunità tutta, attuando forme di decentramento e cooperazione con altri comuni e con altri enti locali, favorendo la creazione di reti di comuni.
5. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari, e nell’ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio.
6. Per le finalità di cui sopra viene istituita la Denominazione Comunale di Origine” (De.C.O.) per la tutela e la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali. Il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l’affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
7. Con il presente regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.C.O., suddivisa in due distinte categorie secondo il requisito “commerciale” o “culturale” che la caratterizza come elemento distintivo.

Rientrano nel gruppo “**commerciale**” le seguenti tipologie:

- ❖ *De.C.O. su un prodotto tipico;*
- ❖ *De.C.O. su un prodotto dell’artigianato;*
- ❖ *De.C.O. su un prodotto dell’artigianato alimentare;*

Rientrano nel gruppo “**culturale**” le seguenti tipologie:

- ❖ *De.C.O. su una ricetta*, legata ad una tradizione, che a sua volta ha prodotto una sagra, codificando la storia e l'esistenza di un piatto, con prodotti non necessariamente legati al territorio;
 - ❖ *De.C.O. su una festa/manifestazione*, che rappresenta eventi legati alla tradizione, motivo di aggregazione popolare di una data Comunità, con una certa rilevanza storica;
 - ❖ *De.C.O. su un sapere*, riferita ad una pratica in uso in un determinato territorio (ad esempio una tecnica di coltivazione tradizionale o di artigianato);
 - ❖ *De.C.O. su un luogo* che caratterizza in maniera peculiare l'identità di un territorio degno di tutela.
8. Nell'esercizio della propria attività, il Comune può associarsi, ai sensi della vigente legislazione di settore, con altri comuni nei quali siano rinvenibili produzioni, attività e beni che abbiano una tradizione che interessi ambiti territoriali intercomunali

Art. 3

Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) Dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul proprio territorio di originali e caratteristiche produzioni agroalimentari (comprese le rispettive tradizionali lavorazioni e/o confezioni) ed artigianali, di luoghi di origine di specifici prodotti, di feste e saperi che, per la loro rilevanza e peculiarità, siano meritevoli di evidenza pubblica finalizzata a promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro De.C.O.
 - b) Dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie annualmente individuate, di iniziative di tutela e valorizzazione a favore di quei prodotti locali siano essi commerciali o culturali che, a motivo del loro significato culturale e tradizionale, siano meritevoli di riconoscimento, anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche, per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa comunale per gli adempimenti amministrativi;
 - c) Della promozione e del sostegno a iniziative esterne, ai fini della tutela e della valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali locali e culturali, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, e nel rispetto delle procedure previste dal regolamento comunale per la concessione di tributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi, che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agroalimentari;
 - d) Dell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca finalizzata

all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;

- e) Dello stimolo alla creazione di marchi collettivi a favore delle produzioni tradizionali;
- f) Del contributo alla creazione di opportunità economico-commerciali e culturali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo
- g) Del sostegno, nell'ambito delle competenze del Comune, all'attribuzione dei marchi comunitari ufficiali (D.O.P., I.G.P., ecc.) ai prodotti tipici del territorio, e della collaborazione alla loro promozione.

Art. 4

Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O.(Denominazione Comunale di Origine”), per attestare l’origine ed il legame storico e culturale con il territorio comunale di un determinato prodotto, sia esso commerciale o culturale, nonché quale efficace strumento di valorizzazione e promozione del Comune di Crognaleto e del suo territorio.
2. Attraverso la De.C.O. si mira a:
 - a) Conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) Tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.C.O. non costituisce un marchio di qualità ma un riconoscimento comunale che ne attesta e certifica la localizzazione geografica, equivalente – nel significato, negli obiettivi e negli effetti – al marchio “made in Comune di Crognaleto”.
4. La De.C.O. come pure il relativo marchio, sono esclusiva proprietà del Comune di Crognaleto. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di Legge.

Art. 5

Logo e relativo utilizzo

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti commerciali e culturali iscritti nel registro De.Co., viene adottato un apposito Marchio identificativo, così come allegato al presente regolamento, di esclusiva proprietà del Comune di Crognaleto.
2. Il Marchio, di cui il Comune di Crognaleto è titolare esclusivo, verrà registrato come “Marchio collettivo

di garanzia” presso l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico, per il tramite della competente Camera di commercio.

3. Il Comune di Crognaleto tutela il proprio Marchio da contraffazioni e alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.
4. Il Comune concede l’utilizzo della scritta “De.C.O.” e del relativo Marchio identificativo alle imprese iscritte nel registro De.C.O., nel rispetto delle disposizioni del seguente regolamento.
5. L’uso del Marchio può essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.C.O., anche se nel registro è iscritta, per quel prodotto, l’impresa produttrice.
6. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il Marchio De.C.O., nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l’esercizio della sua attività, nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli e ben visibili, con proporzioni e allineamento corretti; è obbligatoria l’aggiunta degli estremi dell’iscrizione (data e numero).
7. Il Marchio De.C.O. può essere utilizzato, in modo chiaro e visibile, sugli imballaggi, sulle confezioni, sulle etichette dei singoli prodotti o su prodotti freschi non etichettati, sulla carta intestata, nelle vetrofanie e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
8. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore.
9. E’ vietato l’impiego di appellativi atti ad esaltare la qualità, quali “super”, “eccellente”, ecc...

Art. 6

Commissione comunale per la De.C.O.

1. L’esame delle richieste d’iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un’apposita Commissione nominata dal Sindaco e presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, che ne è componente di diritto; inoltre ne fanno parte:
 - 1 Consigliere di maggioranza;
 - 1 Consigliere di minoranza;
 - Il Presidente della FederProLoco;
 - il responsabile della struttura comunale di cui all’art. 12.
2. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.
3. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale di cui all’art.12.
4. A supporto del lavoro della Commissione ed in considerazione della vastità delle tipologie dei prodotti da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare altri esperti, senza diritto di voto, a

- svolgere attività consultiva e di supporto, scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali, in relazione allo specifico settore; nel caso in cui il prodotto sia commerciale è obbligatorio nominare un esperto di igiene e profilassi.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
 6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese
 7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà avvalersi di tecnici esterni, effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
 8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verifica se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O. predisponendo una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari nonché, ove lo ritenga necessario, un dettagliato disciplinare di produzione; in caso negativo deve motivare il diniego di iscrizione.
 9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O..
 10. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del Marchio; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto, il modello del Marchio anche in formato vettoriale e le relative condizioni d'uso.
 11. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.
 12. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O..

Art. 7

Registro De.C.O.

1. Viene istituito, presso la competente Struttura Comunale, un apposito registro per tutti i prodotti del territorio del Comune di Crognaleto che ottengono la De.C.O.
2. L'iscrizione nel registro vale ad attestare l'origine locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione secondo apposita scheda identificativa e/o disciplinare di produzione.
3. Il registro è suddiviso in due categorie che distinguono la De.C.O. Commerciale e la De.C.O. Culturale.

4. L'iscrizione nel registro De.C.O. viene effettuata, distinta nelle due sezioni, per le seguenti tipologie:

Sez. A – De.C.O. Commerciale

- Un prodotto tipico;
- Un prodotto dell'artigianato;
- Un prodotto dell'artigianato alimentare;

Sez. B – De.C.O. Culturale

- Una ricetta;
- Una festa;
- Un sapere;
- Un luogo.

5. Nel registro, suddiviso per categoria, sono annotati in ordine cronologico di riconoscimento:

- ❖ I prodotti De.C.O.;
- ❖ Gli operatori economici che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.C.O. sui loro prodotti, con l'indicazione dell'atto amministrativo che ne dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.

6. Le iscrizioni sono identificate con un codice alfanumerico che distingue la sezione, il numero di iscrizione del prodotto ed il numero di iscrizione dell'operatore economico (es. A.1.1.).

7. Al fine di un'adeguata informazione, l'elenco dei prodotti e degli operatori economici che hanno ottenuto la De.C.O. verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente e attraverso ogni altra forma pubblicitaria che si riterrà opportuna.

8. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.C.O. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti, di cui ai commi precedenti, nell'ambito del territorio comunale.

9. Al fine di una più ampia diffusione delle tipicità locali, tradizionali e culturali del Comune di Crognaleto, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 9, la Giunta Comunale può consentire, per singoli prodotti De.C.O. di cui al precedente comma 2, l'uso del Marchio di cui all' art. 5, anche a:

- a. imprese che svolgano attività di commercializzazione fuori dall'ambito del Comune di Crognaleto, previa richiesta scritta, in carta legale. Tali richieste, oltre l'indicazione dei singoli prodotti De.Co. che s'intende commercializzare, devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare:
 - La descrizione dei canali di distribuzione dei prodotti De.Co. nei mercati nazionali ed internazionali di riferimento;
 - Le strategie di marketing per la promozione dei prodotti De.Co. che si intendono adottare;

- Le soluzioni – anche in termini di esposizione e packaging del prodotto – che si intendono adottare al fine di una efficace promozione della immagine del Comune di Crognaleto, e di comunicazione di quelle specialità locali che, essendo tipiche, rappresentano un vanto del territorio comunale, meritevoli di essere valorizzate nei confronti del consumatore finale”.
 - b. imprese di produzione operanti nelle zone limitrofe al territorio comunale, incluse le attività di vendita al dettaglio e di ristorazione, purché sia garantito lo stretto legame identitario del prodotto con le tradizioni e la realtà produttiva del Comune di Crognaleto ed i prodotti facilmente reperibili nel territorio comunale; la concessione della deroga deve risultare dal disciplinare di produzione.
10. Su proposta della Commissione, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad operatori a carattere industriale, che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e dalla scheda identificativa e/o disciplinare di produzione.
 11. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più operatori economici diversi, se in possesso dei relativi requisiti.
 13. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
 14. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo, con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 8

Requisiti per l'attribuzione della De.C.O.

1. I prodotti che si fregiano della De.C.O. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Crognaleto o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche produttive e di prodotto ed essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali.
2. Per evitare di disorientare i consumatori, tali prodotti non devono in alcun modo interferire con la riconoscibilità e le caratteristiche dei prodotti a marchio europeo DOC, DOCG, IGT, DOP, IGP, STG, in quanto l'attività del Comune è già disciplinata dall'art. 13 del Testo Unico Enti Locali.
3. I prodotti per i quali viene richiesta l'attribuzione della De.C.O devono avere la propria specificità all'interno di un territorio di competenza Comunale o di un territorio intercomunale omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.
4. È condizione pregiudiziale per il riconoscimento di una De.C.O. che il prodotto candidato non presenti la medesima categoria merceologica di un prodotto già a marchio certificato, la cui area di produzione prevista dal disciplinare comprenda il Comune stesso.
5. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare. Allo stesso modo

dovranno essere rispettate le norme del settore agro-alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come pure le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari per i prodotti ortofrutticoli

6. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.), poiché esclusi se non altro dall'ambito della tradizione locale.
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto, approvato dalla Giunta Comunale, sarà specificato se in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti, possono provenire da aree diverse dal territorio Comunale.

Art. 9

Procedure per l'attribuzione della De.C.O.

1. Le segnalazioni, ai fini dell'iscrizione nel registro De.C.O. per tutti i prodotti meritevoli da denominare, possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle, oltre che d'ufficio da parte del Comune, che attiva le conseguenti verifiche informando gli operatori economici interessati sull'opportunità di richiedere la De.C.O., con le modalità indicate ai successivi commi.
2. Agli stessi fini, il Comune può promuovere direttamente apposite ricerche, avvalendosi di esperti qualificati.
3. Le imprese interessate, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co., e il diritto di utilizzo del relativo Marchio, presentano quindi al Comune una richiesta scritta, in carta legale, secondo il fac-simile allegato al presente regolamento.
4. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione nel registro.

In particolare dovranno essere indicati:

- il nome del prodotto;
- l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere il territorio del Comune di Crognaleto, salvi i casi di deroga di cui all'art.7, comma 10);
- la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
- scritti, articoli storici o da usi, che possono testimoniare un legame storico-culturale inequivocabile e chiaramente definito con quello specifico territorio;
- le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura.
- 5. Le informazioni di cui al comma precedente possono essere acquisite od integrate dal Comune, attraverso specifiche ricerche.
- 6. Qualora si accertino i necessari requisiti e presupposti, secondo le modalità indicate negli articoli seguenti, viene disposta l'iscrizione del prodotto nel registro De.C.O., approvando anche la relativa scheda identificativa e/o disciplinare.
- 7. L'ammissibilità della richiesta di iscrizione al registro De.C.O. viene valutata dalla Commissione comunale di cui all'art. 6, che esamina la documentazione allegata alla richiesta e si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.
- 8. La scheda identificativa e/o disciplinare può indicare, per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, se esistono eventuali varianti legate alla tradizione e se uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale oppure, nel caso in cui non fosse possibile reperire le quantità richieste, debbano provenire obbligatoriamente da un territorio omogeneo per caratteristiche di affinità culturale, produttive e di tradizioni.
- 9. Gli operatori interessati, per ottenere l'iscrizione nel registro De.Co. e il diritto di utilizzo del relativo logo, presentano al Comune una richiesta scritta.
- 10. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione nel registro De.C.O., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa.
- 11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo possono essere utilizzati i modelli allegati al presente regolamento.

Art. 10

Istituzione di un albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni

1. Viene istituito, presso la competente Struttura Comunale, un apposito albo soggetto a periodico aggiornamento in cui vengono raccolte tutte le iniziative, sagre e manifestazioni riguardanti, direttamente o indirettamente, le attività e le produzioni commerciali e/o culturali che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse suscitato, siano meritevoli di particolare attenzione e rilevanza pubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:
 - a. dei prodotti De.C.O.;
 - b. dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
 - c. di altri prodotti tipici locali;
 - d. di prodotti tipici regionali e/o italiani in genere, quando la manifestazione sia

comunque radicata sul territorio del Comune, tanto da costituire un'iniziativa consolidata e tradizionale;

3. L'iscrizione all'albo è concessa alle iniziative, sagre e manifestazioni che abbiano avuto luogo nel territorio comunale per almeno due anni consecutivi.
4. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti che hanno consentito di concederla.
5. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa il Comune può richiedere agli organizzatori, ad ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
6. L'iscrizione decade automaticamente qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
7. L'uso difforme o improprio del Marchio di cui all'art. 5 può comportare la cancellazione dall'albo

Art. 11

Controlli e sanzioni

1. La Commissione, o altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune, è deputata ad effettuare i controlli sull'osservanza del presente regolamento e sui prodotti iscritti nel registro avvalendosi, ove lo ritenga necessario, di tecnici esterni, nonché a richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
2. L'Amministrazione comunale si riserva di perseguire a termini di legge ogni abuso concernente l'utilizzazione del Marchio e di effettuare o disporre controlli a campione sull'origine dei prodotti a Marchio De.C.O., sia nelle aziende di produzione che sui mercati.
3. Costituiscono causa di sospensione o cancellazione dal relativo registro della De.C.O., fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) Il mancato rispetto del presente regolamento o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa e/o disciplinare di produzione;
 - b) Il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;
 - c) La perdita dei requisiti richiesti (per esempio gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie o frode alimentare);
 - d) L'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

- e) Gravi violazioni delle norme igienico- sanitarie;
 - f) Accertamento di frodi alimentari.
4. La Commissione formula il parere dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore
 5. La cancellazione dal registro è disposta con determinazione dirigenziale della struttura organizzativa comunale competente, previo parere obbligatorio e motivato della Commissione.
 6. La cancellazione o la sospensione dell'iscrizione non comporta alcun indennizzo per l'impresa.

Art. 12

Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa comunale a cui viene attribuita la competenza, in relazione agli adempimenti previsti dal presente regolamento, è definita nell'ambito dell'organizzazione dei servizi vigenti, individuata nel settore Finanziario.
2. La Giunta Comunale può prevedere l'istituzione di un Servizio ad hoc all'interno del Settore Finanziario. La nomina del Responsabile del Servizio può avvenire anche secondo le modalità di cui all'art. 53, comma 23 della Legge 388/2000 e s.m.i.
3. Il Responsabile della Struttura, che è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal regolamento, provvede alla tenuta del registro De.C.O. e dell'apposito albo comunale delle iniziative, sagre e manifestazioni. E' comunque sua facoltà avvalersi, ove necessario, degli altri servizi del comune quali responsabili di eventuali sub procedimenti.

Art. 13

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune ricerca, ai fini di tutela De.C.O. (denominazione comunale di origine) forme di collaborazione con enti, organismi e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività tradizionali, attraverso tutte le forme associative previste dalla normativa in materia.
4. Presso il Comune, viene istituita una raccolta di materiale documentale vario e di testimonianze, sia di rilievo storico che tecnico, inerenti le produzioni tipiche locali, aperta alla libera consultazione del pubblico, anche a fini di studio e di ricerca.
5. Il Comune, oltre ad attuare le iniziative previste dal presente regolamento, favorisce forme di

coordinamento con tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la promozione e difesa delle colture e culture tradizionali.

Art. 14

Promozione di domande di attribuzione d altri marchi e riconoscimenti ufficiali ai prodotti locali

1. Il Comune, per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o dei soggetti di cui all'art. 15 comma 3, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole e/o agli altri organi competenti della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta (D.O.P.) o della indicazione geografica protetta (I.G.P.) o della attestazione di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari del territorio.
2. Il Comune sosterrà, inoltre, le richieste per l'attribuzione di ulteriori attestati e riconoscimenti, di rilievo sovracomunale, ai prodotti a denominazione De. C.O. nei confronti degli enti ed organismi competenti.

Art. 15

Tutela e garanzie

1. Il Comune valorizza, nei modi e nelle forme consentite dalla Legge, i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti i prodotti tipici e le attività agroalimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che è tenuto a tutelare e garantire, ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi agosto sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 16

Rinvio alle norme statali e regionali

1. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è subordinata ai limiti imposti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Art. 15

Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione

diviene esecutiva a norma di legge.

ALLEGATO A



ALLEGATO B

(fac-simile di segnalazione da compilare in carta libera da parte di soggetti diversi dalle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di Crognaleto.

OGGETTO: segnalazione De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a

_____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di _____

Segnala

ai fini dell'attribuzione della De.Co. il seguente prodotto:

denominazione: _____

area geografica di produzione: _____

luogo di lavorazione: _____

ditte produttrici (se conosciute): _____

Allega i seguenti documenti:*

Firma _____

Comune di Crognaleto, lì

* Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione comunale di valutazione (scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc.)

ALLEGATO C

(fac-simile di domanda di iscrizione nel registro De.Co. da compilare in bollo da parte delle imprese produttrici)

Al Signor Sindaco
del Comune di Crognaleto

OGGETTO: Richiesta De.Co.

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ e residente in _____

Via _____ codice fiscale _____ nella

qualità di titolare/leg.rapp. della Ditta _____ avente la

qualifica di imprenditore agricolo/artigiano/commerciante al dettaglio/esercente attività di somministrazione di

alimenti e bevande/altro _____

con sede in _____ Via _____ P. IVA n. _____ premesso:

- che la propria ditta produce il prodotto _____
- che il suddetto prodotto è già iscritto nel registro comunale De.Co., oppure
- per le sue prerogative e il suo stretto legame con il territorio di Crognaleto, è meritevole di ottenere la denominazione comunale;

CHIEDE

- di essere iscritta nel registro comunale De.Co., per il suddetto prodotto oppure
- l'iscrizione nel registro De.Co. del suddetto prodotto e del proprio nominativo con possibilità di utilizzare il relativo Marchio.

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità:

- di impegnarsi a rispettare, in caso di attribuzione della De.Co., le disposizioni dello specifico regolamento comunale, il disciplinare di produzione o le indicazioni contenute nella scheda descrittiva del prodotto, e le condizioni d'uso del Marchio, approvati dal Comune;

- che nella produzione, trasformazione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del prodotto sono rispettate tutte le norme vigenti;

- che non sono impiegati prodotti transgenici, ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M);

- di accettare i controlli che potranno essere disposti alla sua azienda, in ordine alle corrette modalità di preparazione del prodotto De.Co.;

Allega i seguenti documenti:

- scheda descrittiva del prodotto in cui sono indicati: l'area geografica di produzione e/o lavorazione, le caratteristiche peculiari del prodotto, l'elenco degli ingredienti (solo per i prodotti non ancora iscritti nel registro De.Co.);

- altro

Firma _____

Comune di Crognaleto, li

*Allegare tutto quanto possa essere utile alla Commissione Comunale di cui all'art. 6 del regolamento (Scheda descrittiva, elenco ingredienti, fotografie, materiale storico, ecc...)